# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1750)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno
(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro (COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 1966

Ammissione del personale delle sottosezioni di Archivio di Stato ai concorsi pubblici indetti dall'Amministrazione degli Archivi di Stato

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 22 dicembre 1939, n. 2006, concernente « Nuovo ordinamento degli Archivi del Regno» -nel disporre, all'articolo 11, che gli atti notarili, ricevuti da notai cessati dall'esercizio professionale anteriormente al 1º gennaio 1800, venissero riuniti presso gli Archivi di Stato e le Sezioni di Archivio di Stato — stabiliva, anche, che quelli fra tali atti che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, fossero stati « conservati presso archivi notarili distrettuali, con sede in Comuni non capoluoghi di provincia, o presso archivi notarili mandamentali o comunali » potevano « essere riuniti presso sottosezioni di Archivio di Stato, da istituire su domanda e a spese dei Comuni interessati ».

Conseguentemente, nel decennio 1950-60, sono state istituite 28 sottosezioni di Archivio di Stato, in altrettanti Comuni — alle quali va aggiunto un analogo Istituto, esi-

stente di fatto in Fermo, sin dal 18 agosto 1959, costituito in Sezione a decorrere dal 20 agosto 1965, con decreto ministeriale 10 luglio 1965 — con assunzione, come previsto dalla richiamata legge, da parte ed a spese delle amministrazioni comunali interessate, del personale occorrente.

Con il decorso del tempo e in base alla esperienza acquisita, si è dovuto, peraltro, rilevare non soltanto la incompleta rispondenza di tali organi alle rispettive finalità istitutive, ma anche le difficoltà spesso incontrate dai Comuni — a causa delle deficitarie condizioni dei propri bilanci — nel sostenere il corrispondente onere finanziario (onere, in sostanza, connesso ad un'esigenza di ordine prevalentemente statuale), nonchè le incongruenze scaturenti dalla non esclusiva appartenenza delle sottosezioni allo Stato, nonostante che le stesse espletino un servizio di Stato, come, del

#### LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

resto, si evince chiaramente dalla loro stessa denominazione di « sottosezione di archivio di Stato ».

Considerato quanto sopra, il progetto della nuova legge archivistica aveva ravvisato l'opportunità della trasformazione delle sottosezioni suddette in sezioni di archivio di Stato: in organi, cioè, compiutamente statali. Nel contempo, aveva ravvisato, altresì, la possibilità della immissione del relativo personale — debitamente valutata la sua comprovata specializzazione e nel precipuo interesse del servizio — nelle qualifiche iniziali delle varie carriere dell'Amministrazione degli Archivi di Stato, mediante partecipazione ai concorsi riservati al personale dell'Amministrazione stessa.

A tal fine — fermo restando l'obbligo del possesso dei rispettivi titoli di studio e di una determinata anzianità di servizio — si prescindeva dal requisito del limite massimo di età che se, invece, richiesto, avrebbe impedito detta partecipazione.

Senonchè, il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, concernente « Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato », pur confermando — giusta il combinato disposto degli articoli 3, lettera b) e 57 — il cennato principio della trasformazione delle sottosezioni, ha invece omesso, all'articolo 69, comma terzo, di sancire la norma relativa alla prescindibilità dall'indicato requisito del limite massimo di età.

Al personale interessato si è così, di fatto, inibita la partecipazione ai conconsi riservati, elencati nell'articolo richiamato.

L'omissione in argomento ha dato, quindi, origine ad una palese incongruenza: è ovvio, infatti, che l'ammissione ai suddetti concorsi — ormai tutti già espletati o in via di espletamento — aveva ragione di essere solo se non si fosse imposto il possesso del cennato requisito. Altrimenti gli interessati non avrebbero avuta alcuna necessità di partecipare ai concorsi stessi, potendo essere ammessi a quelli pubblici, dai quali i primi non si differenziavano affatto, essendo identiche le materie d'esame.

Ciò premesso, è da tener presente che, in genere, il personale ricordato — a seguito della trasformazione delle sottosezioni in organi dello Stato — vedrà risolto il proprio rapporto d'impiego con le Amministrazioni dalle quali dipende, e ciò per soppressione degli uffici comunali ai quali ora è addetto.

Si è, pertanto, predisposto l'accluso disegno di legge, con il quale si consente al ripetuto personale di partecipare ai concorsi pubblici per l'immissione nelle qualifiche iniziali delle varie carriere dell'Amministrazione degli Archivi di Stato, anche quando abbia superato il prescritto limite massimo di età.

Il personale che potrà beneficiare della provvidenza in argomento ammonta a circa 30 unità. LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### **DISEGNO DI LEGGE**

#### Articolo unico.

Gli impiegati già in servizio da almeno due anni alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, presso le soppresse Sottosezioni degli Archivi di Stato, i quali risultino in possesso di tutti i requisiti di legge, soltanto nella prima applicazione della presente legge potranno essere ammessi ai concorsi pubblici per il conferimento dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle singole carriere e dei singoli ruoli dell'amministrazione degli Archivi di Stato, anche se abbiano superato il prescritto limite massimo di età.